

Impianti fotovoltaici, riflessi fiscali e tributari

■ In questi ultimi tempi si è molto trattato di impianti fotovoltaici sotto l'aspetto energetico (energia alternativa), ma tralasciando l'aspetto strutturale e i riflessi fiscali. Al riguardo ritengo utile evidenziare che le recenti circolari, ad esempio, non chiariscono appieno il quadro impositivo ai fini Ici. In effetti, l'Agenzia delle Entrate, con circolari n. 46/E del 2006 e 38/E del 2010, considera questi impianti, posizionati sia su edifici che a terra, come beni mobili e non, dunque, come impianti fissi, in quanto i moduli che compongono l'impianto possono essere rimossi e riposizionati in altro luogo.

Da ciò deriva che non possono essere oggetto di «valorizzazione», cioè di imposizione ai fini Ici che, ricordo, sottopone a tassazione le unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano. Secondo l'Agenzia del Territorio, al contrario, gli impianti fotovoltaici posizionati al suolo sono strutture permanenti e la loro «immobilità» costituisce il presupposto per essere oggetto di accatastamento (circolare 3/T del 6/11/2008). Gli stessi devono essere accatastati nella categoria D/1 (opifici) con l'attribuzione di una rendita al metro quadro, sottoponendoli così al «giogo» dell'Ici. Nell'attesa di una circolare chiarificatrice da parte degli enti coinvolti, la conclusione più logica ed equitativa, a parere di chi scrive, parrebbe quella della non assoggettabilità ai fini Ici degli impianti fotovoltaici posizionati sugli edifici e, al contrario, dell'imponibilità dei medesimi posizionati a terra.

GDB 6/3/11

Alex Franzoni